

Repertorio n. 108.688

Raccolta n. 24.526

**ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di febbraio.

11.2.2017

In Verona Via Santa Toscana n. 9, presso i locali della Federazione FEVOSS ONLUS.

Innanzi a me dr. Piatelli Ruggero Notaio in Verona iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Verona, codice fiscale PTL RGR 46T19 B1070;

assistito dai testi noti idonei e richiesti, signori:

ROMANO Michele nato a Milano (MI) il 12 luglio 1940, residente a Verona (VR) Lungadige Re Teodorico n. 20,

LAROCCA Francesco nato a Spinazzola (BA) il 10 agosto 1940, residente a Verona (VR) Via Biondella n. 1/b,

sono presenti:

Zanoni Renzo nato a Verona il 23 luglio 1949 residente a Verona, via Malfer n.3 domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene nella sua qualità di Consigliere Anziano del Consiglio Direttivo ed in rappresentanza della:

**"FEVOSS "FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO - ONLUS"**, con sede in Verona (VR), Via Santa Toscana n. 9, associazione costituita in Italia,

codice fiscale n. 93024890233, iscritta nel Registro Regionale degli organismi del volontariato al n. VR0048,

debitamente autorizzato come da poteri conferitigli con delibera del Consiglio Direttivo in data 31 gennaio 2017 che in copia sottoscritta in originale **si allega al presente atto sub A)**, dispensato dal darne lettura,**DAL CORSO Alfredo** nato a Verona (VR), il 7 gennaio 1947, domiciliato a Verona (VR), Via Cimarosa n. 6,

Codice Fiscale DLC LRD 47A07 L781L;

stato civile: coniugato in comunione dei beni;

cittadinanza: italiana.

Io Notaio sono certo della identità personale e veste dei sopra comparsi signori, che mi chiedono di redigere il presente atto in forza del quale convengono quanto segue:

**Art.1)-** L'Associazione FEVOSS "FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO - ONLUS", a mezzo del legale rappresentante, ed il signor **DAL CORSO Alfredo** dichiarano di costituire come costituiscono a sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile una Fondazione sotto la denominazione "**FONDAZIONE FEVOSS SANTA TOSCANA**".**Art.2)-** La "FONDAZIONE FEVOSS SANTA TOSCANA" è una istituzione di diritto privato senza fini di lucro che persegue il bene comune esclusivamente con finalità di solidarietà umanitaria, sociale e ambientale. Opera ponendo al centro della propria iniziativa la "persona" nella sua interezza, nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria, della formazione, della beneficenza, del microcredito, favorendo la partecipazione civica, l'inclusione sociale, il pieno sviluppo della cittadinanza attiva. Tutela i diritti civili delle persone, nel rispetto dei valori fondamentali e dei principi della costituzione italiana e della legge 06.06.2016 n. 106. Il tutto come meglio precisato nell'articolo 2 dello statuto allegato.**Art.3)-** La sede della Fondazione è in Verona (VR), Via Santa Toscana, n. 9

La durata è illimitata.

**Registrato a  
Verona 1  
il 23/02/2017  
al n. 3841  
Serie 1T  
€ 245,00**

Art.4)- A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione viene assegnata alla Fondazione stessa, destinandola ad essa in dotazione, la somma di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero), come derivante dalle liberalità erogate da parte di vari Enti e persone fisiche in dipendenza ed attuazione del progetto iniziato con il Comitato costituito con atto del 12 giugno 2013 n. 105.302 di mio repertorio, registrato a Verona il 02 luglio 2013 al n. 12129/1T e proseguito e concluso con l'apporto dell'attività svolta all'interno della Federazione FEVOSS "FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO - ONLUS.

Detta somma di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero), tenuta in deposito affidato al Comitato costitutivo stabilito con il sopra citato atto del 12 giugno 2013 n. 105.302 di mio repertorio, viene assegnata alla qui costituita FONDAZIONE per costituire il patrimonio iniziale di dotazione del quale l'ammontare indisponibile di Euro 16.500,00 (sedecimilacinquecento virgola zero zero) va a costituire il fondo patrimoniale di garanzia.

La detta somma di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) è portata da assegno circolare n. 6900092225 emesso dal Banco Popolare ora Banco BPM SpA Ag. CAB 11799 in data 10 febbraio 2017 all'ordine di FONDAZIONE FEVOSS SANTA TOSCANA di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero).

L'assegno qui sopra indicato è all'ordine "FONDAZIONE FEVOSS SANTA TOSCANA" e viene consegnato al comparente signor DAL CORSO Alfredo nella sua qualità di Presidente del Comitato costitutivo sopra citato affinché venga depositato su apposito conto corrente bancario intestato a FONDAZIONE FEVOSS SANTA TOSCANA fino al momento dell'avveramento della condizione del legale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato per la Fondazione qui costituita; il conto corrente pertanto sarà quindi a disposizione del Legale Rappresentante della FONDAZIONE che verrà nominato con apposita delibera dei soci fondatori.

Dichiarano espressamente i comparenti che la dotazione di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione e si riservano di svolgere le pratiche tutte occorrenti, nei termini e ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile, ai fini del conseguimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione, come pure si riservano di apportare al presente atto e allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero allo scopo richieste dalle Competenti Autorità.

Ottenuto il riconoscimento giuridico l'Ente assegnatario entrerà nel possesso e nel godimento dei beni sopra individuati costituenti la dotazione patrimoniale.

Art.5)- La Fondazione è retta dalle norme dello statuto che, steso su diciotto facciate di cinque fogli, firmato dai comparenti e da me Notaio qui **si allega sub B)**, previa lettura da me datane, e sarà amministrata e svolgerà la propria attività in piena conformità ed osservanza alle norme contenute nello statuto medesimo.

Art.6)- Agli effetti della iscrizione di questo atto a repertorio per ogni altro effetto i comparenti dichiarano che il valore complessivo dei beni costituenti la dotazione della Fondazione è di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero).

Imposte e spese del presente atto e consequenziali gravano a carico della Fondazione con richiesta delle agevolazioni fiscali previste dall'art.3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, trattandosi di ente avente come scopo esclusivo l'assistenza, l'educazione, l'istruzione e altre finalità di pubblica utilità.

Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzo elettronico e da me completato, ho dato lettura, presenti i testi, ai comparenti, i quali approvano, e

con i testi, e me Notaio sottoscrivono.

Occupa fin qui facciate cinque di fogli due.

La sottoscrizione viene effettuata alle ore 12,00 (dodici e minuti zero)

F.to Renzo Zanoni

F.to Alfredo Dal Corso

F.to Michele Romano teste

F.to Francesco Larocca teste

F.to Dottor Ruggero Piatelli Notaio (L.S.N.)

Allegato "B" al n. 108688 di repertorio e n. 24526 di raccolta

## **STATUTO**

### **"FONDAZIONE FEVOSS SANTA TOSCANA"**

#### **Articolo 1**

##### **-Denominazione, sede e durata-**

- 1) È costituita una Fondazione denominata "**FONDAZIONE FEVOSS SANTA TOSCANA**", per iniziativa della "FEVOSS Federazione dei Servizi di Volontariato Socio Sanitario di Verona" e del suo Presidente Emerito Cavalier Alfredo Dal Corso, aperta alla partecipazione dell'associazionismo, del volontariato e degli Enti deputati ai servizi sociali, sanitari, e socio sanitari, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del C.C..
- 2) La Fondazione ha sede legale in Verona (Vr), Via Santa Toscana n.9.
- 3) La Fondazione ha una durata illimitata nel tempo ed è disciplinata dal presente Statuto.

#### **Articolo 2**

##### **- Finalità, valori fondativi e**

##### **Ambito Territoriale -**

La "Fondazione" è una istituzione di diritto privato senza fini di lucro che persegue il bene comune esclusivamente con finalità di solidarietà umanitaria, sociale e ambientale. Opera ponendo al centro della propria iniziativa la "persona" nella sua interezza, nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria, della formazione, della beneficenza, del microcredito, favorendo la partecipazione civica, l'inclusione sociale, il pieno sviluppo della cittadinanza attiva. Tutela i diritti civili delle persone, nel rispetto dei valori fondamentali e dei principi della costituzione italiana e della legge 06.06.2016 n. 106.

Ispirata dalla concezione evangelica delle opere di misericordia che ne sostanzia il valore fondativo si propone quale organismo di riferimento per la FEVOSS Federazione dei Servizi di Volontariato Socio Sanitario di Verona e per tutti coloro che, cittadini singoli o associati, intendano operare in favore della promozione e dignità umana, della vita nella sua globalità, con particolare attenzione alle persone fragili, condividendone la cittadinanza ad una piena esistenza comunitaria. Privilegia ogni testimonianza operosa che sa farsi dono di bene-essere a fondamento della società civile, come prassi di vita buona nella rispettosa convivenza dei popoli e della Pace.

L'organizzazione opera esclusivamente nel territorio della Regione Veneto, e ivi esaurisce le proprie finalità, con particolare attenzione al Comune di Verona e alla Provincia di Verona ma resta comunque aperta alla collaborazione con realtà extraterritoriali anche internazionali.

### **Articolo 3**

#### **- Obiettivi da perseguire-**

La "Fondazione" con l'apporto dell'azione gratuita o remunerata di operatori e di figure professionali, si propone come attività istituzionale il prendersi cura della persona nella sua globalità per sostenerla in tutte le situazioni di malattia, di difficoltà e disagio senza distinzioni di età, religione, sesso, condizione personale sociale.

La Fondazione potrà porre in essere ogni atto ed attività attuativi delle finalità di cui all'art.2.

Si propone altresì di attuare con modalità di ricerca scientifica i diversi interventi: sia per la domiciliarità che per altre necessità, investendo in tali ricerche per la individuazione ottimale di metodologie e strumenti sempre innovativi con imposta-

zioni operative di tipo multidisciplinare anche avvalendosi, se necessari, di ausili tecnici e fornendo il trasporto compreso quello di emergenza;

ed in particolare come esemplificazione:

- collaborare con i servizi territoriali delle ULSS, in particolare con i servizi forniti dalle Medicine di Gruppo Integrate, le articolazioni sanitarie e farmaceutiche, partecipando ove possibile alla programmazione delle attività territoriali;
- collaborare con Enti e organizzazioni pubblici e privati nei settori sanitari, sociali e sociosanitari, con l'offerta di servizi organizzati in proprio e/o convenzionati;
- sostenere ogni iniziativa che persegua il miglioramento della qualità e dell'ambiente di vita, anche realizzando strutture di housing sociale e servizi per il "dopo di noi";
- accogliere e accompagnare le persone fragili e in difficoltà, talvolta prive di reti parentali su percorsi di autonomia al fine di potersi prendere cura di sé;
- promuovere, organizzare e gestire servizi volti alla formazione continua dei Volontari e/o Operatori Professionali, improntati di cultura solidaristica in ogni ambito dell'assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria, anche attraverso qualificate collaborazioni con gli Enti pubblici e privati preposti secondo specifici protocolli o progetti;
- supportare i singoli e le famiglie in stato di disagio sia nell'ambito domestico che extra con il coinvolgimento della comunità locale (welfare community - generativo) anche erogando contributi ove indispensabile nel piano assistenziale;

- favorire una osmosi strutturale con la FEVOSS Federazione dei Servizi di Volontariato Socio Sanitario di Verona e con le altre associazioni ed Enti aderenti per l'integrazione delle competenze specifiche e professionali proprie di ciascuna, allo scopo di potenziare la capacità di dare risposte qualificate a povertà e sofferenze.

#### **Articolo 4**

##### **- Patrimonio e Risorse Economiche -**

Il patrimonio della Fondazione non è distribuibile tra i soci ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale conferito e/o reperito dai fondatori, indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero), dei quali indisponibili Euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento virgola zero zero), a costituire il fondo patrimoniale di garanzia.

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili, mobili registrati e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni.

La Fondazione provvede al conseguimento delle sue finalità con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- contributi e quote associative dei Fondatori e degli Aderenti;
- eventuali lasciti, donazioni e oblazioni e ogni legittima acquisizione di beni a norma del diritto civile sia nazionale sia internazionale.
- altre entrate derivanti da attività strumentali accessorie o connesse all'attività istituzionale per le quali comunque dovrà essere tenuta contabilità separata.

## **Articolo 5**

### **- Fondatori -**

Sono Fondatori i soggetti che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione e gli Enti, le Associazioni e le persone giuridiche che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, abbiano contribuito o intendano contribuire in modo rilevante con l'apporto di beni, denaro, o della propria opera all'attività della Fondazione e che vengono riconosciuti come tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Fondatori su indicazione del Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori mantengono tale loro qualifica fino a espressione di diversa volontà o fino al momento in cui non si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge, compreso lo scioglimento volontario, ovvero siano sottoposte a procedure concorsuali.

## **Articolo 6**

### **- Benefattori -**

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di "Benefattori" a persone fisiche e giuridiche che contribuiscono con significativi apporti di beni e denaro all'opera della Fondazione.

I Benefattori possono richiedere al Consiglio di Amministrazione di essere informati circa l'utilizzo dei beni e del denaro erogati alla Fondazione, al fine di verificarne l'effettivo utilizzo per le finalità della stessa.

La qualifica di Benefattore è compatibile con quella di Aderente.

## **Articolo 7**

### **- Aderenti-**

Possono ottenere la qualifica di "Aderenti" le Associazioni, gli Enti e le persone giuridiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizza-



zione delle sue finalità mediante:

- l'intrapresa di attività demandate o analoghe o affini a quelle della Fondazione, con lo scopo di rendere possibile la realizzazione delle finalità della Fondazione con diffusione territoriale capillare;
- contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Consiglio di Amministrazione;
- conferimento di attività, anche professionale;
- attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Aderente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare la qualifica di Aderente qualora si ravvisino comportamenti difforni dagli scopi della Fondazione.

## **Articolo 8**

### **- Prerogative degli Aderenti -**

Spetta agli aderenti in conformità ad apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione:

- 1) Presentare tramite il Consiglio degli Aderenti proposte non vincolanti in relazione ad attività collegate con quelle proprie della Fondazione in conformità a quanto disposto dall'art.11;
- 2) Indicare i soggetti tra i quali scegliere un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli art. 11 e 12.

Spetta inoltre agli Aderenti che svolgono attività demandata analoga o affine a quella della Fondazione:

- a) Ricevere in affidamento i mezzi, come autoveicoli attrezzati e altri strumenti tecnici predisposti dalla Fondazione, da utilizzare per l'espletamento delle proprie

attività finalizzate agli scopi associativi;

b) Ricevere assistenza tecnica per:

- formazione degli operatori;
- organizzazione interna dei gruppi;
- consulenza in ambito gestionale amministrativo, legale e fiscale;
- gestione di fondi raccolti da liberalità e da attività connesse e/o complementari;

c) Presentare al Consiglio di Amministrazione progetti da realizzare tra più gruppi

Aderenti per un migliore sviluppo delle sinergie.

Rappresentanti designati dagli Aderenti possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a cui il Consiglio stesso ritenga opportuno invitarli.

## **Articolo 9**

### **- Organi della Fondazione -**

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori,
- il Consiglio degli Aderenti,
- il Presidente,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Articolo 10**

### **- L'assemblea dei Fondatori -**

L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l'adunanza; fatti salvi i casi di urgenza motivata per i quali il preavviso è di 24 ore; è valida in presenza della metà dei soci Fonda-

tori e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Essa può altresì essere convocata da un numero di membri che ne rappresenti la maggioranza.

L'assemblea:

- definisce gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disposto dal successivo articolo 12;
- nomina il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti a sensi dell'articolo 17;
- coopta i nuovi Fondatori ai sensi dell'articolo 5;
- approva entro il 30 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo;
- delibera l'approvazione dei regolamenti interni funzionali a dare attuazione agli scopi della Fondazione e funzionali alla operatività degli organi della Fondazione;
- delibera con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri le modifiche statutarie, proposte dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea delibera inoltre con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri la proposta di scioglimento della Fondazione; anche su proposta del Consiglio di Amministrazione

L'assemblea dei Fondatori può richiedere al Consiglio di Amministrazione le informazioni relative all'amministrazione della Fondazione, nonché prendere in visione tutti gli atti ad essa relativi.

In presenza di unico Fondatore, allo stesso competono tutti i poteri attribuiti nel corso del presente statuto all'assemblea dei Fondatori.

#### **Articolo 11**

## - Il Consiglio degli Aderenti -

Il Consiglio degli Aderenti:

- Coordina e convoglia in una unica proposta organica le indicazioni e i suggerimenti degli Aderenti sulle attività collegate con quelle proprie della Fondazione e sui programmi della Fondazione, da sottoporre alle autonome deliberazioni della Assemblea dei Fondatori o del Consiglio di Amministrazione;

- Indica alla Assemblea dei Fondatori almeno tre soggetti tra i quali l'Assemblea dei Fondatori sceglie un componente del Consiglio di Amministrazione a sensi dell'art.12.

Il Consiglio degli Aderenti è costituito ed è atto a svolgere le funzioni ad esso attribuite dal presente statuto nel momento in cui il Consiglio di Amministrazione della Fondazione abbia attribuito la qualifica di Aderente ad almeno cinque Associazioni o Enti o persone giuridiche.

Ogni associazione o Ente o persona giuridica aderente viene rappresentata nel Consiglio dal proprio Legale Rappresentante o da un suo delegato.

Il Consiglio degli Aderenti nomina al suo interno un Coordinatore.

Esso è convocato dal proprio Coordinatore nominato e può essere convocato anche dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l'adunanza; è valido in prima convocazione per presenza della metà degli Aderenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Esso può altresì essere convocato da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione che ne rappresenti la maggioranza.

Deve essere convocato su richiesta scritta di almeno 3 (tre) aderenti.

Nel Consiglio ogni Aderente ha diritto ad un voto.

## **Articolo 12**

### **- Consiglio di Amministrazione -**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di 3 (tre) o 5 (cinque) membri tra cui uno, in ambo i casi, rappresenta il mondo del volontariato, nominati dalla Assemblea dei Fondatori.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia di 5 (cinque) membri un componente viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori tra i soggetti indicati dal Consiglio degli Aderenti a sensi dell'art.11.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato direttamente dai fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente della Fondazione e il Vice - Presidente.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i Consiglieri in carica cooptano un nuovo Consigliere che resterà in carica sino alla decorrenza del termine degli altri, dandone comunicazione all'Assemblea dei Fondatori.

Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentata dall'interessato.

## **Articolo 13**

### **- Poteri del Consiglio di Amministrazione -**

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- attua gli indirizzi programmatici e le direttive generali della Fondazione a norma del presente statuto, dei regolamenti interni e delle finalità della Fondazione;

- predispone, valendosi dell'ausilio del Direttore, lo schema del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo di esercizio e della relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di un'ordinata contabilità nonché, per quanto applicabile, a quanto previsto in materia dal codice civile;

- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti;

- propone gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili; gli incrementi del patrimonio; il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili; il tutto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;

- provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;

- provvede alla nomina del Direttore;

- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;

- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente della Fondazione in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto, salva la ratifica della Assemblea dei Fondatori;

- predispone i regolamenti interni finalizzati al miglior funzionamento della Fonda-

zione, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Fondatori.

#### **Articolo 14**

##### **- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione -**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia necessario e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da un numero di membri rappresentanti la maggioranza dei Consiglieri in carica.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere comunicata con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata; nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.

Le eventuali proposte di modifiche allo statuto sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole di due terzi dei componenti il Consiglio.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Nelle delibere a votazione segreta in caso di parità di voti decide il Presidente; ma in caso di conflitto di interessi per il Presidente la decisione viene rimessa all'Assemblea dei Fondatori.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Direttore e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro - verbali.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

## **Articolo 15**

### **- Poteri del Presidente -**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio, con i più ampi poteri per atti urgenti di ordinaria amministrazione e di attuazione del programma predisposto dal Consiglio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

- può convocare il Consiglio degli Aderenti e/o partecipare allo stesso e anche presiederlo in assenza del Coordinatore nominato;

- partecipa direttamente o a mezzo del Direttore alle riunioni del Comitato Etico, Tecnico-scientifico;

- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

- nomina il personale previa delibera del Consiglio di Amministrazione;

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda ne-



cessaria;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di amministrazione per la ratifica.

Per una migliore efficacia operativa della Fondazione il Presidente potrà conferire eventuali incarichi specifici ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente se nominato o, in mancanza, il membro del Consiglio più anziano d'età.

## **Articolo 16**

### **- Direttore-**

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e assume le funzioni gestionali della Fondazione secondo gli indirizzi stabili dal Consiglio di Amministrazione.

Egli è preposto alle strutture funzionali al perseguimento dei fini statutari; è capo del personale ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione sul personale dipendente; interviene con funzioni consuntive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; provvede ad istruire le pratiche da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Compete inoltre al Direttore:

- a) redigere i verbali del Consiglio di Amministrazione;
- b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- c) tenere la contabilità della Fondazione;
- d) emettere ordini di pagamento e di riscossione e provvedere per tutto quanto

concerne la gestione amministrativa e patrimoniale della Fondazione;

e) collaborare con il Presidente, in particolare, nell'attuazione delle deliberazioni

del Consiglio di Amministrazione;

f) tenere i libri sociali e le scritture contabili;

g) relazionare, ove richiesto, agli altri Organi della Fondazione.

h) partecipare alle riunioni del Consiglio degli Aderenti e del Comitato Etico, Tecnico-scientifico e fornire chiarimenti.

Al Direttore è riconosciuto un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore resta in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato e comunque sino alla sua sostituzione.

Qualora il Direttore sia scelto in seno al Consiglio di Amministrazione, decade dalla carica di Consigliere.

## **Articolo 17**

### **- L'Organo di Revisione-**

L'Assemblea dei Fondatori nomina il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, tra soggetti che siano in possesso di adeguata competenza economico - contabile (i revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio di Amministrazione). I Revisori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Revisore Unico, o il Collegio dei Revisori, esercita il controllo amministrativo -

contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

L'attività del Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

### **Articolo 18**

#### **- Comitato Etico, Tecnico-scientifico-**

Il Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi delle indicazioni del Direttore, individua e nomina professionisti collaboratori con la funzione di prestare consulenza, assistenza e progettazione tecnico scientifica per la realizzazione delle finalità della Fondazione come specificate nell'Art. 2 del presente Statuto.

I professionisti collaboratori (assistente sociale, psicologo, medico, pedagogista, economista, esperto di formazione, giurista, ecc...) operano sia come gruppo di ricerca interdisciplinare a supporto del Consiglio di Amministrazione e diretti dal Direttore, sia come singoli o sottogruppi.

Il gruppo si riunisce ogni qualvolta il Direttore della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo ritiene opportuno e comunque almeno 4 volte all'anno.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce per ciascun professionista un compenso entro l'ottica dell'*economia del dono* dopo aver accertato l'accettazione dello spirito e degli scopi umanitari ed ecologici della Fondazione.

Il professionista che in itinere si dichiarasse in disaccordo con le finalità istitutive

della Fondazione è invitato a declinare il proprio incarico e può essere destituito dal Consiglio di Amministrazione e il Direttore è incaricato di individuare un sostituto.

#### **Articolo 19**

##### **- Esercizio finanziario -**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 20**

##### **- Destinazione e modalità di erogazione delle rendite -**

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

#### **Articolo 21**

##### **- Liquidazione ed estinzione della fondazione -**

L'Assemblea dei Fondatori, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statuari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, può proporre con apposita deliberazione all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.).

Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto ad altro Ente Pubblico o Ente Privato o Fondazione o Associazione di volontariato avente

finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio, che perseguano fini di pubblica utilità.

## **Articolo 22**

### **- Norme applicabili -**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e la normativa vigente in materia.

F.to Renzo Zanoni

F.to Alfredo Dal Corso

F.to Michele Romano teste

F.to Francesco Larocca teste

F.to Dottor Ruggero Piatelli Notaio (L.S.N.)